**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA SAN MARTINO IN FOLLO**

**TRA**

Il Comune di Follo in persona del Sindaco *pro tempore* in carica e

**E**

L’Associazione / Società ………. In persona del legale rappresentante *pro tempore ………*

**PREMESSE**:

con la deliberazione consiliare n. del , esecutiva, sono stati approvati i criteri per l'espletamento delle gare, aventi ad oggetto le procedure selettive e la durata l’affidamento degli impianti sportivi meglio descritti negli articoli che seguono;

- che con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ sono stati approvati il bando di gara, il contratto e la modulistica allegata;

- che a seguito di procedura di gara pubblicata in data ….. e quindi con determina di aggiudicazione n. …… del……. la società/associazione si è aggiudicata l’affidamento oggetto di gara;

- le premesse citate e gli allegati formano parte integrante del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato, fra le parti come sopra indicate, si conviene e si stipula quanto segue;

# ART. 1 – PREMESSE E OGGETTO E FINALITA’ DELL’AFFIDAMENTO

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono espressamente condivise e ratificate dai contraenti.
2. Oggetto dell’affidamento è **il Centro Sportivo Comunale di Via San Martino**, costituito da:

- **n. 1 Stadio Comunale** e relativi locali accessori con i seguenti dati censuari:

1. NCEU, Foglio 20, mappali 2214, 2302, 2310, 2317, sub -, categoria D/6, classe -, consistenza -, rendita catastale € 55.139,00;
2. foglio 20, mappale 2318, sub -, categoria D/6, Classe -, consistenza -, rendita catastale 640,00
3. Foglio 20, mappale 2319, sub -, Categoria D6, Classe -, consistenza -, rendita catastale 1103,00.
4. Gli impianti vengono dati in affidamento nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell’indizione della gara la cui documentazione ad essa allegata l’affidatario dichiara di conoscere espressamente.
5. L’affidamento comporta l’uso, la manutenzione e la custodia degli immobili e dei beni mobili ivi compresi gli impianti di pertinenza.
6. L’affidatario si impegna a garantire l’utilizzo ottimale degli impianti e lo svolgimento negli stessi, in via prioritaria della pratica del calcio, oltre che, ove possibile, la promozione e lo sviluppo di quanto di seguito indicato:
	1. attività agonistica e non agonistica di calcio, realizzata anche attraverso corsi di avviamento al calcio per i più piccoli, partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni sportive;
	2. ampliamento e di realizzazione di un nuovo campo sportivo ad undici, conforme alle prescrizioni tecniche minime allegate ;
	3. manutenzione straordinaria della struttura cd “pagoda” oppure il suo smontaggio e ricollocazione in una delle aree predeterminate dall’Amministrazione concedente.

# Art. 2 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE

1**.** La durata dell’affidamento in gestione dell’impianto sportivo è stabilita in anni 9 (nove) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto o dalla consegna dell’impianto avvenuta in data …...

2. Nel caso in cui l’affidatario, durante i primi nove anni di affidamento, esegua gli interventi migliorativi previsti in sede di gara di cui all’art. 6 del presente contratto, la durata della concessione sarà conseguentemente estesa nei termini che seguono:

* Un anno di estensione nell’ipotesi in cui vengano eseguite le sole opere di manutenzione straordinaria / smontaggio e ricollocazione della struttura cd “pagoda”.
* Otto anni di estensione nell’ipotesi in cui vengano eseguiti i soli lavori di realizzazione di un nuovo campo ad undici in sintetico ed illuminazione.
* Nove anni di estensione nell’ipotesi in cui vengano eseguiti entrambi i lavori di cui ai punti che precedono.

3. Potrà essere richiesta, alla scadenza dell’affidamento, una eventuale proroga tecnica, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara, del periodo massimo di mesi 6 (sei).

4. Qualora, durante il periodo dell’affidamento, l’Affidatario esegua significativi ed ulteriori interventi di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, ancorché necessariamente e preventivamente approvati e autorizzati dall’Amministrazione Comunale, la durata dell’affidamento non potrà essere ulteriormente estesa.

5. In ogni caso, fatto salvo quanto previsto in ipotesi di proroga tecnica, l’affidamento non potrà superare complessivamente diciotto anni di durata.

# Art. 3 - RAPPORTI

In relazione agli impegni assunti con il presente contratto, l’Affidatario individua un soggetto referente, il cui nominativo viene comunicato al Comune di Follo, competente in ordine alla realizzazione delle attività previste e agli impegni reciprocamente assunti.

# Art. 4 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

1. L’affidatario è tenuto al rispetto integrale di tutte le disposizioni del presente contratto nonché del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi di proprietà comunale (di seguito Regolamento).

2. L’impianto è affidato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto all’affidatario.

3. L’ Affidatario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento dell’impianto sportivo e delle strutture affidate e ad assumere gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione e, in particolare, si assume l’onere:

1. delle manutenzioni, ordinaria e straordinaria, secondo quanto previsto dal successivo art. 5, e quanto eventualmente proposte nel progetto di gestione presentato in sede di offerta;
2. delle pulizie dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o manifestazioni sportive;
3. della manutenzione e pulizia delle aree scoperte (compresi parcheggi) e delle aree verdi di pertinenza, compresa potatura di alberi, effettuata da ditte specializzate nel settore, siepi, arbusti e cespugli, con particolare attenzione al manto erboso, nel rispetto di quanto prescritto dalle norme comunali vigenti;
4. del rispetto degli obblighi e prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo del Comune di Follo;
5. dell’apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel suo complesso, nel rispetto delle assegnazioni d’uso rilasciate**;**
6. in applicazione D.Lgs. 81/08, di dare comunicazione al Comune di Follo del nominativo del Datore di Lavoro (ovvero colui che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione ne ha la responsabilità, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa)**;**
7. del puntuale aggiornamento del Registro dei controlli periodici, nell’ipotesi di redazione di DUVRI con aziende appaltatrici di lavori e servizi**;**
8. di informare gli utilizzatori dell’impianto circa le regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal “Piano della Sicurezza”, dal Regolamento comunale e dal presente contratto. Tali documenti dovranno essere conservati nell’impianto e, a richiesta, essere resi accessibili all’utenza**;**
9. di adempiere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro, nel rispetto del vigente CCNL di categoria. L’Affidatario risponde in, ogni caso**,** dell’operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra L’Affidatario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo.
10. di applicare ai lavoratori e ai prestatori d’opera a qualunque titolo utilizzati nell’impianto le normative regionali e nazionali vigenti nel settore**;**
11. della tenuta in perfetta efficienza del locale pronto soccorso e di dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso**;**
12. di farsi carico dei consumi dell'utenza telefonica e trasmissione dati, a partire dalla consegna dell’impianto**;**
13. di farsi carico del controllo periodico degli estintori e, in generale, di tutti i sistemi antincendio presenti nell’impianto, come da normativa vigente**;**
14. di consentire l’accesso all’impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) e al personale del Comune addetto al controllo**;**
15. degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari**;**
16. degli obblighi relativi al pagamento dei tributi e canoni dovuti**;**
17. L’Affidatario ha l’obbligo di dotare l’impianto di un defibrillatore conforme alle prescrizioni del Ministero della Salute Decreto 26 giugno 2017 e di mantenere lo stesso in perfetta efficienza e di dotarsi di personale appositamente formato per il suo utilizzo**;**
18. L’Impianto è prioritariamente destinato alla pratica del calcio; dovrà essere consentito l’utilizzo prioritario per le società sportive del calcio e, per quanto possibile e compatibile con l’attività svolta dall’ Affidatario, dovrà essere garantito il più ampio accesso ai cittadini interessati.
19. L’Affidatario ha l’obbligo di eseguire gli interventi di cui al successivo Art. 7 nei tempi e con le modalità fissate dalla Relazione tecnica e dall’offerta presentata in sede di gara. **Le opere e/o gli interventi eseguiti sull’impianto dall’ Affidatario resteranno di proprietà del Comune.**
20. In caso di realizzazione del campo sintetico ad undici di cui all’art. 6, L’Affidatario ha l’obbligo di garantire l’assegnazione in uso dello stesso a società dilettantistiche del territorio garantendo i termini e le modalità minime di cui all’art. 8 del presente contratto**.**

# Art. 5 - MANUTENZIONE

1. All’ Affidatario competeranno i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a garantire l’ottimale conservazione del bene.

2. In caso di danni arrecati, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, sarà responsabile soltanto l’Affidatario che dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni e ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti, sotto il controllo dei competenti uffici comunali.

3. Nel caso di inadempienza da parte dell’Affidatario, l’Amministrazione Comunale può prescrivere l’attuazione di lavori manutentivi di spettanza dell’Affidatario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell’impianto. A tal fine, il Comune diffida l’Affidatario ad eseguire i lavori entro un termine, applicando le penali di cui al successivo art.15.

4. In caso di inadempimento reiterato, l’Amministrazione dispone la revoca dell’affidamento. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l’inadempimento dell’Affidatario, sarà cura dell’Amministrazione Comunale effettuarli direttamente con addebito delle relative spese.

5. L’Affidatario ha l’obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune.

# Art. 6 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORIE

1. L’Affidatario si impegna a realizzare il lavoro di realizzazione di un campo di calcio ad undici con manto in sintetico omologato Lega Nazionale Dilettanti (di seguito LND) ed illuminazione tramite subappalto ad impresa/e in possesso dei necessari requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016) e di qualificazione SOA (art. 84 D.Lgs. 50/2016).

2. L’obbligo di esecuzione dei lavori di adeguamento dello Stadio Comunale sono condizionati all’esito positivo del procedimento di “deperimetrazione” avviato dalla Regione Liguria, come meglio indicato dal provvedimento del 16.11.2021 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Settentrionale, avente ad oggetto “Art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006, art.16 comma 3 e art. 43 comma 3 lettera a), punto 1 delle NdA del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del F. Magra (PAI) - Modifica, a seguito dell’approvazione di un progetto di sistemazione idraulica, della perimetrazione della Fascia di riassetto fluviale in loc. Piano di Follo e Piano di Valeriano nei Comuni di Follo e Vezzano Ligure, con variazione alle seguenti cartografie di cui all’art.4, comma 1, lett. c) delle Norme di Attuazione (NdA) del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del F. Magra (PAI)” ha introdotto interventi di rilievo relativamente alla cartografia di cui all’art. 4, comma 1, lettera C) delle NDA del PA.

3. I lavori di cui al comma I del presente articolo dovranno essere avviati entro sei mesi dalla positiva definizione del procedimento di cui al comma che precede e terminati entro dodici mesi, salvo proroghe non dipendenti dalla volontà e/o responsabilità dell’Affidatario.

4. L’Affidatario è obbligato ad acquisire dall’esecutore, prima dell’inizio dei lavori, polizza fideiussoria in favore del Comune di Follo pari al 10% dell’importo contrattuale dei lavori, ai sensi dell’art. l’art. 103 del D.lgs. 50/2016, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla realizzazione dei lavori.

5. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni previste dal capitolato speciale allegato alla procedura di gara, da intendersi quali prescrizioni minime, e munendosi dei titoli abilitativi richiesti nel rispetto del D.pr 380/2001 e delle leggi regionali e comunali in materia, attualmente vigenti.

6. Al termine dei lavori l’Affidatario si impegna a trasmettere il certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori dell’intervento, accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta (fatture) e dalle dichiarazioni di conformità degli impianti con allegati as-built, nonché l’aggiornamento catastale se dovuto.

8. Al termine dell’affidamento le opere eseguite di cui ai commi che precedono saranno acquisite di diritto dal Comune di Follo, senza che l’Affidatario possa pretendere alcun compenso o rimborso per l’esecuzione delle stesse.

9. L’Affidatario si impegna ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria sulla struttura cd Pagoda oppure ad eseguire a sua cura e spese, previa autorizzazione del Comune, la sua demolizione e conseguente ricostruzione in una delle aree contraddistinte al foglio 20, mappali 1182, 2213 e 1155.

# Art. 7 - LAVORI E INTERVENTI DI INNOVAZIOE E/O MODIFICHE ALL’IMPIANTO

1. Potranno essere apportate innovazioni e modificazioni allo stato del terreno e dell’impianto oggetto del presente affidamento, **previa specifica autorizzazione formale dell’Amministrazione Comunale**.

2. In caso di violazione di quanto disposto al comma che precede, l’Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese dell’Affidatario stesso, entro un termine determinato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

3. L’Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto, la facoltà di procedere all’applicazione delle penali di cui all’Art. 15 od altri provvedimenti sanzionatori, fino alla risoluzione del contratto

4. Al termine dell’affidamento le opere eseguite di cui ai commi che precedono saranno acquisite di diritto dal Comune di Follo, senza che L’Affidatario possa pretendere alcun compenso o rimborso per l’esecuzione delle stesse.

# Art. 8 – SPECIFICITÀ GESTIONALI DELL’IMPIANTO SPORTIVO

1. L’utilizzo del nuovo campo ad undici di cui all’art. 6 dovrà essere garantito a società dilettantistiche locali, concedendone per un minimo di quattro ore giornaliere quindi ventotto ore settimanali, applicando le tariffe stabilite dal Comune per le assegnazioni in uso di cui al regolamento di gestione.

# Art. 9 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell’impianto e prestatori d’opera.

2. L’Affidatario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l’affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell’impianto sportivo nel rispetto della normativa vigente.

3. L’Affidatario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.

4. L’Affidatario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all’interno dell’impianto sportivo oggetto della convenzione ed esonera espressamente, senza alcuna riserva, l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l’onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.

5. L’Affidatario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l’errato uso degli impianti tecnologici.

6. L’Affidatario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d’uso, provochi danni materiali alla struttura dell’impianto sportivo, a persone o cose.

# Art. 10 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI FOLLO

1. La struttura sportiva, ed in particolare, la struttura polivalente cd “Pagoda”, devono essere messe a disposizione dell’Amministrazione Comunale gratuitamente per almeno 40 (quaranta) giornate l’anno.

2. L’Affidatario deve rendere disponibile la totalità dell’impianto (compresi parcheggi e dotazioni tecniche varie).

3. L’Amministrazione Comunale potrà utilizzare l’impianto - a suo insindacabile giudizio – per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni da essa autorizzate. A tal scopo il Comune dovrà dare all’ Affidatario un preavviso di almeno 10 giorni.

4. L’Amministrazione Comunale si riserva altresì di individuare alcuni istituiti scolastici cui concedere, oltre a quanto previsto al precedente comma, l’utilizzazione gratuita dell’impianto per finalità di promozione dello sport e in relazione a specifiche carenze di spazi sportivi all’interno di detti istituti, al mattino o comunque in orari non utilizzati dall’Affidatario.

# Art. 11- CANONE DI LOCAZIONE E RAPPORTI ECONOMICI

1. L’Affidatario è tenuto al pagamento del canone, come determinato in sede di gara, oltre IVA di legge. Detto pagamento dovrà avvenire in tre soluzioni di pari importo con scadenze: 1° gennaio, 1° maggio, 1° agosto di ciascun anno senza necessità di preavviso. Al momento del pagamento il Comune emetterà regolare fattura.

2. L’Affidatario provvederà a stipulare a suo nome tutti i contratti relativi alle utenze necessarie per l’utilizzo dei beni concessi.

3. Il suddetto canone è soggetto ad eventuale incremento a partire dal secondo anno sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

4. In caso di realizzazione delle opere di cui all’art. 6 del presente disciplinare L’Affidatario sottoporrà all’Amministrazione una relazione tecnica volta ad individuare il piano di ammortamento dei costi sostenuti per l’esecuzione di tali lavori.

5. Il Comune di Follo, una volta ricevuta la relazione di cui al comma che precede, previa valutazione, provvederà a ridurre il canone di locazione, in base alla ripartizione del costo, su base annuale nella misura che riterrà congrua.

6. Nel caso in cui l’ammortamento annuo sarà maggiore del canone di affidamento, l’Affidatario non avrà diritto ad alcuna estensione del rapporto, né al riconoscimento e/o ripetizione da parte del Comune di alcuna somma a qualsivoglia titolo e/o ragione.

7. A seguito della rideterminazione del canone nel rispetto di quanto previsto dai commi che precedono, le parti provvederanno a sottoscrivere un *addendum* contrattuale nelle stesse forme del contratto di concessione.

# Art. 12 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti, L’Affidatario è tenuto a costituire la garanzia definitiva, calcolata con le modalità e nelle forme previste dall’art. 103 del Codice, pertanto non inferiore ad € ~~36.000,00 (trentaseimila/00)~~, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 103 del Codice.

2. La garanzia può essere utilizzata dal Comune anche in caso di mancati pagamenti relativi ad oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell’impianto e attività connesse.

3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente affidamento.

4. La garanzia dovrà altresì essere integrata, proporzionalmente in caso di estensione del contratto ai sensi dell’art. 2.

5. Detta cauzione rimane vincolata fino al termine degli effetti dell’affidamento e potrà essere svincolata solo con comunicazione da parte del Servizio competente dell’Amministrazione comunale.

# Art. 13 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’Affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune di Follo, entro 7 giorni dall’accensione del conto (o dei conti) corrente dedicato/i all’affidamento in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L’Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l’Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Comune di Follo ha facoltà di risolvere immediatamente il presente affidamento mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo Pec salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L’Affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’Affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

4. L’Affidatario si impegna altresì ad effettuare sul/i conto/i di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione al presente affidamento, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche.

# Art. 14 - VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE.

1. L’Affidatario è tenuto a informare l’Amministrazione Comunale, tramite Pec, di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

2. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, Nulla Osta, nei limiti delle previsioni di cui al comma punto 2 d) del comma 1. dell’art. 106 del Codice dei Contratti.
3. Nel caso in cui l’impianto sia stato affidato per la gestione a raggruppamenti temporanei, non sarà ammissibile alcuna variazione nella composizione per tutta la durata del presente affidamento, fatte salve quelle relative ai singoli componenti di cui al precedente comma 2.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere data comunicazione al Comune di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

# Art. 15 – PENALI

1. Qualora si verificassero da parte dell’Affidatario, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali sopra descritti l’Amministrazione ha il diritto di richiedere una penale nei termini di cui ai commi che seguono.

2. L'Amministrazione, nella figura del R.U.P. per le fasi precedenti alla sottoscrizione del Contratto o del Direttore dell’Esecuzione nelle fasi successive, intimeranno, in forma scritta, al Legale Rappresentante dell’Affidatario, l’adempimento, ove possibile, dando contestualmente un termine per adempiere. Nel caso di inottemperanza e/o impossibilità dell’adempimento entro il termine prescritto, verranno applicate le penali, come di seguito determinate, comunicando l’adozione del relativo provvedimento.

3. Ognuno degli inadempimenti o ritardi registrati, dedotti in violazione degli obblighi previsti nel presente contratto, comporterà la comminazione di una penale ripetibile.
4. La penale sarà pari a **100,00 (cento) Euro giornalieri** nei casi previsti dal presente contratto con particolare riferimento ai i seguenti:

a. per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti per la sottoscrizione del contratto, decorsi infruttuosamente i primi 30 giorni;
b. per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori di cui all’art. 6 del presente disciplinare;

c. per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’attività di manutenzione a seguito della diffida di cui all’art. 5 del presente disciplinare;

c. nell’ipotesi di cui all’art. 7, per ogni giorno di ritardo dal termine concesso nell’ordine di riduzione in pristino.

5. L’ammontare della penale sarà dovuto dall’Affidatario all’adozione del provvedimento e, in caso di mancato pagamento sarà escusso dalle Garanzie.

6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dell’ Affidatario, i lavori necessari per garantire la conservazione del bene e il suo utilizzo in sicurezza.
7. Fatta salva la comminazione delle penali di cui sopra, in tutti i casi di gravi e reiterate violazioni da parte dell’Affidatario degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto, il Comune potrà chiedere la risoluzione dello stesso ai sensi dell’art. si risolve secondo le disposizioni di cui all’art. 1453 e ss. del Codice Civile.

# Art. 16 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Il Comune di Follo ha la facoltà di risolvere il presente affidamento in gestione in caso di grave e reiterato inadempimento rispetto agli obblighi contratti ed in particolare, quando:

a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
b) i pagamenti dei canoni sono effettuati dall’Affidatario con ritardi superiori a tre mesi;

c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto;
d) in caso di mancata esecuzione dei lavori di cui all’art. 6 ovvero in caso di esecuzione in violazione dei requisiti minimi di cui al capitolato speciale.

2. Il Comune comunica all’Affidatario la risoluzione tramite Pec, con almeno 90 giorni di anticipo.
3. In caso di risoluzione del contratto all’Affidatario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto mentre permangono gli obblighi di custodia dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.

# Art. 17 - REVOCA

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà̀ di revocare il presente affidamento per situazioni sopravvenute che lo rendano inadeguato a soddisfare l’interesse pubblico.

# Art. 18 – RECESSO

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 109 del Codice dei Contratti l’Amministrazione Comunale può recedere dal Contratto in qualunque momento, previa comunicazione a mezzo posta certificata e computo degli indennizzi spettanti all’Affidatario a norma di legge.

# Art. 19 – PRIVACY

1. L’Affidatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy.
Si impegna, secondo le regole e modalità previste dal **Regolamento Ue 2016/679, cd GDPR,** con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti a qualsiasi titolo dell’impianto, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso.

Si impegna altresì a rispettare ed ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l’Amministrazione Comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati.
2. All’atto di sottoscrizione del contratto, L’Affidatario dovrà fornire il nominativo del Responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra.

In mancanza dell’indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentate legale dell’Affidatario o della Mandataria in caso di Raggruppamento .
3. In esecuzione del presente contratto e del relativo Atto di nomina a Responsabile, L’Affidatario e gli altri soggetti eventualmente individuati, si impegnano ad osservare le disposizioni in esso indicate.

# Art. 20 - ONERI E SPESE

Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione del Contratto di affidamento in gestione dell’Impianto Sportivo saranno a carico dell’Affidatario.

# Art. 21 – RINVII

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge statali e regionali in materia e al vigente Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi del Comune di Follo.

# Art. 22 – CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione del presente contratto e alla gestione dell’impianto sportivo sarà deferita alla competenza dell’autorità giudiziaria del Foro della Spezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell’art. 209 co. 2 del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente affidamento. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

Letto approvato e sottoscritto